

STUDIO SCURIATTI & ASSOCIATI

ALTRE NOVITÀ FISCALI

Elenco dei clienti e fornitori (art. 37 c. 8-9)

In attesa dell'introduzione della fatturazione informatica, i contribuenti devono inviare telematicamente, all'amministrazione finanziaria gli **elenchi dei clienti e dei fornitori**, il termine per l'invio è fissato entro 60 giorni dal termine per l'invio della Comunicazione annuale IVA (quindi entro il **29 aprile** di ogni anno).

A un apposito provvedimento del Direttore dell'AE. è demandata la definizione pratica dell'invio con possibilità di spostare le previste scadenze.

Le sanzioni per il mancato invio o per l'errata compilazione sono quelle previste dall'art. 11 del D.Lgs. 471/97, sanzione amministrativa da 516 a 1.032 euro.

Gli elenchi devono già essere spediti anche per l'anno 2006, tuttavia per questo primo anno non dovranno essere indicati i **nominativi dei privati** ma solo dei possessori di Partita IVA.

Nuove scadenze per le dichiarazioni (art. 37 c. da 10 a 14)

I commi da 10 a 14 dell'art. 37 intervengono sul DPR. 322/98 e su altri provvedimenti modificando **dal 1.5.2007** le scadenze fiscali, riepiloghiamo il tutto con una tabella dove evidenziamo la nuova e la vecchia scadenza.

Nuova scadenza	Descrizione	Vecchia Scadenza
31 gennaio	Approvazione dei modelli di dichiarazione	15 febbraio
30 giugno	Presentazione in banca o posta della Dichiarazione dei redditi e IRAP (termine iniziale 1° maggio).	dal 1.5 al 31.7
31 luglio	Invio telematico della Dichiarazione Modello Unico. Per i soggetti Ires il termine è stabilito entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio, per questi soggetti è ora previsto solo l'invio telematico. (termine iniziale 1° maggio).	dal 1.5 al 31.10
31 marzo	Invio telematico della Dichiarazione dei sostituti d'imposta – 770 semplificato	30 settembre
31 marzo	Invio telematico della Dichiarazione dei sostituti d'imposta – 770 ordinario	31 ottobre
28 febbraio	Rilascio delle certificazioni delle ritenute operate e del mod. CUD.	15 marzo
16 giugno	Saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di persone fisiche e società di persone. Per i soggetti Ires il termine è stabilito entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES e all'IRAP, compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello sopra indicato (ad esempio: in caso di approvazione del bilancio in	20 giugno

STUDIO SCURIATTI & ASSOCIATI

	data 30 giugno, la società deve effettuare i versamenti entro il 16 luglio. Parimenti, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno, la società deve effettuare i versamenti entro il 16 luglio). In base all'art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001, tutti i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.	
31 maggio	Presentazione del mod. 730 al Professionista abilitato o CAF.	15 giugno
31 luglio	Invio telematico dei modelli 730 (Sostituti, Professionisti, CAF).	20 ottobre
16 giugno	Prima rata ICI (50% dell'imposta dovuta calcolata con aliquote e detrazioni dell'anno precedente)	30 giugno
16 dicembre	Saldo ICI (differenza dell'imposta dovuta calcolata con aliquote e detrazioni correnti)	20 dicembre

Contribuenti minimi in franchigia IVA (c. 15-17)

Dal 2007 è istituito un particolare regime per le persone fisiche con volume d'affari fino a 7.000 euro. Il numero delle partite IVA non diminuirà perché questi soggetti ne riceveranno una di speciale.

Gli obblighi sono minimi (non addebitano l'IVA e non la detraggono in acquisto) ma l'applicazione del regime non sembra proprio semplice.

Le cose si complicano in caso di passaggio al regime di franchigia in quanto è prevista la rettifica della detrazione IVA operata in regime ordinario, relativamente a beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati. (vedere anche circ. 28/E punto 52)

Versamenti dovuti dai titolari di partita iva

L'art.37, comma 49, del decreto stabilisce che i soggetti titolari di partita iva dal 1 ottobre 2006 sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche (F24 on line), anche servendosi di intermediari abilitati (F24 cumulativo). Rimangono sempre esclusi dall'adempimento i contribuenti - persone fisiche, i quali potranno continuare a presentare le deleghe fiscali presso banche e uffici postali.

La possibilità di adoperare lo strumento del Cbi (Corporate banking interbancario) non era stato precedentemente esplicitato dalla circolare 28/e del 4 agosto 2006; l'integrazione dell'home banking è arrivata da un comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate - ufficio relazioni esterne del 05/09/2006.

Il Corporate banking interbancario (Cbi).

Invio dei pagamenti da banca a fisco direttamente tramite il conto corrente on-line. Sono queste le possibilità riservate agli aderenti al Cbi, il sistema che consente, in un unico collegamento telematico, disposizioni di incasso (Riba, Rid, Mav) e di pagamento (bonifici Italia e estero) nonché richieste di emissione di assegni circolari e di assegni-quietanza. Tra i servizi assicurati alla clientela rientra, inoltre, il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali (mediante delega di pagamento F24). Per gli aderenti al servizio alcune funzioni sono obbligatorie (Riba e Rid, con i relativi esiti, bonifici, saldi e movimenti dei conti). Nella sua configurazione attuale il Cbi veicola, dunque, disposizioni di incasso e di pagamento attraverso l'utilizzo di internet.

L'F24 on-line.

STUDIO SCURIATTI & ASSOCIATI

Il servizio 'F24 on-line' permette alle persone fisiche e alle società la compilazione guidata del modello F24 e il pagamento on-line delle imposte senza doversi recare presso gli sportelli bancari. Condizione necessaria per poter utilizzare il servizio è il possesso di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato con l'Agenzia delle entrate un'apposita convenzione. Al servizio si accede attraverso il link fiscoonline accessibile dal sito www.agenziaentrate e il possesso del codice Pin (pincode). In via telematica, inoltre, si riceve la segnalazione della correttezza e/o dell'anomalia della richiesta di pagamento inoltrata e, in caso di saldo del modello F24 da addebitare in conto, l'esito dell'addebito comunicato dalla banca che detiene il conto corrente.

L'F24 cumulativo .

La procedura F24 cumulativo è appannaggio esclusivo degli intermediari abilitati che abbiano sottoscritto un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate.

Partita IVA più difficile (c. 18-20)

Dal **1° novembre 2006** ottenere la Partita IVA sarà più complicato, il comma 18 modifica l'art. 35 del testo IVA prevedendo che il rilascio della P. IVA è subordinato a una serie di riscontri automatizzati, anche con accessi ai luoghi, al fine di valutare eventuali elementi di rischio.

I dettagli tecnici sono demandati a un apposito provvedimento del Direttore dell'AE. col quale si stabiliranno i controlli da effettuare, il rilascio di una P. IVA temporanea nonché l'eventuale richiesta di garanzie non inferiori ai 50.000 euro per quei soggetti che potranno effettuare acquisti intracomunitari.